



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

Provincia di Carbonia-Iglesias

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Nel Comune di Villaperuccio l'esercizio degli usi civici, tradizionali e non, di cui ai sensi della Legge dello Stato 16.06.1927 n. 1766, al Regolamento di esecuzione della Legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, alla Legge regionale 14 marzo 1994 n. 12 "Norme in materia di usi civici", è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali, disciplinano le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici, tradizionali e non, da parte della generalità degli abitanti di Villaperuccio residenti in Villaperuccio e sono intese a:

- a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Villaperuccio;
- b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
- c) Disciplinare gli usi civici;
- d) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di autonomia del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
- e) L'Amministrazione Comunale, se lo ritiene opportuno, potrà gestire con un'Azienda speciale comunale l'intero Demanio Civico inteso come risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo culturale, economico e sociale ;
- f) Subordinare l'uso ed il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione ed apprestamento di servizi collettivi indispensabile per la fruizione dei beni.

Art. 2 (Titolarità degli usi civici)

1. Gli usi civici, appartengono ai cittadini residenti .
2. È considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art. 3 (Competenze degli organi)

1. I compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Villaperuccio, spettano al Responsabile del servizio come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.

2. I compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 spettano al Consiglio comunale.

Art. 4 (Oggetto del Regolamento)

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprendente il godimento in natura di: (a titolo esemplificativo si riportano le più comuni)

- a) le acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
- b) il pascolo naturale, il pascolo erbatico e il pascolo cespugliato.
- c) i terreni da concedersi a coltura.
- d) la legna dei boschi comunali (legnatico).
- e) le ghiande (Ghiandatico).
- f) etc.

2. Le forme di utilizzazione non tradizionale: (a titolo esemplificativo si riportano le più comuni)

- a) Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive.
- b) Gestione di zone attrezzate per la sosta di escursionisti.
- c) Gestione galoppatoio e punti di sosta per il turismo equestre.
- d) Concessione di aree per allevamento di selvaggina.
- e) Gestione delle aree attrezzate per le fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali.
- f) Concessione di aree per attività economiche inerenti la vocazione del territorio (Alveari – Minicaseifici ecc.)
- g) Sfruttamento di fonti di energia alternativa eco-compatibili (parchi eolici, etc.)

Art. 5 (Controlli amministrativi e giurisdizionali)

1. Il Comune, vigila sull'osservanza da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente regolamento e nei provvedimenti di concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.
2. Nei casi gravi il Comune ha l'obbligo di segnalare le inosservanze all'Assessore Regionale competente in materia di usi civici, ai sensi dell'Art. 21 della LR. 12/94.
3. Qualora la gestione degli usi civici tradizionali o produttivi sia affidata ad un'Azienda speciale comunale, ad un Consorzio, oppure ad un settore tecnico-amministrativo del Comune appositamente istituito, il Comune, attraverso i suoi organi, Sindaco, Giunta e Consiglio, esercita il controllo su questi soggetti secondo le forme ed i criteri previsti dalla normativa per il controllo delle Aziende municipalizzate, dei Consorzi e delle strutture tecnico-amministrative del Comune.
4. Gli atti, bilanci e rendiconti, nonché la nomina degli amministratori e dei Sindaci dei soggetti delegati, ed i responsabili dei servizi di gestione, sono sottoposti a controllo allo stesso titolo dei bilanci e degli organi comunali.
5. I soggetti eventualmente delegati operano nel pieno rispetto delle direttive del Consiglio Comunale.

TITOLO II

Art. 6(Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali)

1. Per la gestione degli immobili soggetti ad uso civico, ricadenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Villaperuccio, il Consiglio comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvare il Piano di valorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n.12/1994.
2. Il Piano può prevedere che i terreni siano concessi in via straordinaria ad Enti, Associazioni, cittadini singoli od associati, cooperative di servizi e di produzione e lavoro tra cittadini residenti.
3. Il Piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo locale.
4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - a) risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
 - b) è stato autorizzato dall'ARGEA, il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno è soggetto;
 - c) il Comune ha facoltà di partecipare all'iniziativa con la costituzione di una società mista di gestione pubblico-privata partecipando al riparto degli utili in ragione della quota sottoscritta tenendo conto del valore del terreno concesso in uso.

Art. 7 (Modalità delle Concessioni non tradizionali)

1. Gli immobili verranno concessi, a Società Cooperative, Società semplici e Associazioni formate da soggetti titolari del diritto di uso civico e a persone fisiche che ne facciano richiesta (art.8, comma 2, L.R. 12/94), previa approvazione dei piani di valorizzazione. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- l'interesse della collettività,
- la tutela ambientale del territorio.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a)- Planimetria e dati catastali.
- b)- Relazione economica e produttiva di massima.

2. La durata massima delle concessioni è di anni 10 (dieci). Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria.

3. Il Comune, rilascia apposite concessioni in "riserva d'esercizio", ai sensi dell'art.16 comma 1 della L.R. n.12/94, dopo aver stabilito con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, a quali categorie di soggetti titolari del diritto stesso, **sia riservato** l'esercizio del diritto d'uso, individuandole tra quelle che offrono maggiori garanzie per una gestione ottimale del bene.

4. L'individuazione del corrispettivo, per compensare il mancato esercizio del diritto d'uso avverrà tramite la Commissione degli Usi Civici che terrà conto oltre che dell'estensione dell'area interessata anche delle prospettive economiche, ai sensi dell'Art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332 .

5. Le concessioni dovranno essere autorizzate dal Servizio Territoriale di ARGEA, competente.

Art.8

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo. Tale progetto o relazione verrà sottoposto al parere della Commissione degli usi civici e del Consiglio Comunale.

Art.9 (Risoluzione anticipata del contratto.)

1. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.

Art.10 (Divieto di subconcessione.)

1. E' vietato tassativamente il subaffitto, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o altri Organismi.

Art.11

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione di cui all'art.7, e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Art.12

1. Il Responsabile del servizio usi civici, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/94 in relazione agli usi civici, può revocare la concessione, ed in particolare per :

- Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto.
- Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE DI TERRENI A PASCOLO O A CULTURA

Art.13

1. Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione degli Usi Civici.

2. I canoni saranno commisurati in rapporto ad un piano finanziario relativo ai costi della gestione e manutenzione dei beni del demanio civico predisposto dalla Giunta.

3. Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi.

4. La concessione avranno durata di anni 1 (uno), rinnovabili

5. Le tariffe di concessione saranno stabilite con atto deliberativo dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione degli Usi Civici.

6. Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994 n.12.

7. Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

8. La richiesta di pascolamento dovrà contenere i seguenti dati:

- Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;

- codice dell'azienda;

- indicazione dettagliata della località dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero dei capi grandi e piccoli.

- nulla osta Veterinario ASL.

Art.14 (Disciplina del pascolo e sanzioni.)

1. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione degli usi civici.

2. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi.

3. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento.

4. Se dopo la prima denuncia il concessionario ha bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dall'art.13 sempre che il carico di bestiame già immesso lo consenta.

5. Le denunce presentate all'ufficio comunale per il pascolo o per la coltura serviranno per norma agli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comuni.

Art.15

1. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente, nel pagamento del corrispettivo dovuto sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

Art.16

1. L'anno pascolativo si intende dal 01 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Art.17 (Modalità di esazione del corrispettivo.)

1. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.

2. I concessionari verseranno il corrispettivo alle scadenze previste dal contratto di concessione.

TITOLO IV

LEGNATICO

Art.18

1. La concessione di fare legna è limitata ai soli bisogni dei residenti. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comuni prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.
2. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a € 311,30 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Art.19

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, al fine di attuare meglio la disciplina del legnatico prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

Art.20

1. Per l'esercizio del diritto di Uso Civico del legnatico l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di Villaperuccio.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art.21

1. La concessione del diritto del legnatico è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono – legna - dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale attestante l'avvenuto pagamento.
2. Il rilascio dei buoni, è consentito solo ai diretti interessati.
3. I vigili urbani sono responsabili del rilascio dei buoni ai diretti interessati.
4. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta e la località del prelievo.
5. Viene rilasciato un solo buono legna all'anno.
6. Gli assegnatari dei buoni nonché il personale Comunale sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate. La non osservanza di quanto prescritto comporterà l'annullamento del buono concesso ed un'ammenda da € 103,77 a € 311,30.

Art.22

1. Al di fuori del perimetro assegnato come legnatico è consentito solo il prelievo di legna secca o di piante singole abbattute dal vento alle seguenti condizioni:

- I richiedenti devono inoltrare richiesta al Sindaco;
- Il Sindaco, ne rilascia l'autorizzazione previo parere dell'Autorità Forestale;
- La concessione della legna secca di cui al presente articolo avviene comunque e sempre con rilascio di regolare buono legna corrispettivo corrispondente alla quantità di legna richiesta;

Art.23

1. La vigilanza è garantita dal personale del Comune.

Art.24

1. La zona designata per il taglio sarà individuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, sentita la Commissione degli Usi Civici e l'Autorità Forestale.

Art.25

1. Ogni anno la G.C., sentito il parere della Commissione degli Usi Civici, stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art.13 della L.R. n.12 del 14.3.94.

TITOLO V

ORGANO CONSULTIVO

Art.26

1. L'amministrazione Comunale, in materia di Usi Civici si avvale di un'apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale composta da:

- il sindaco o un suo delegato in qualità di presidente
- un rappresentante della maggioranza consiliare
- un rappresentante della minoranza consiliare
- due rappresentanti nominati dagli imprenditori agricoli;
- un rappresentante nominato dai gestori di forme non tradizionali
- un esperto iscritto all'albo dei dottori in agraria nominato dalla giunta

2. Per qualsiasi problema la Commissione si può avvalere della consulenza di tecnici del settore.

3. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare potranno essere scelti anche al di fuori del consiglio comunale.

4. La nomina della Commissione verrà effettuata dalla Giunta Comunale che provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla quinta.

5. La commissione si pronuncia su qualsiasi questione riguardante gli usi civici esprimendo un parere non vincolante.

Art.27

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,30 a € 309,87 (art.14 L.R. 12/94).

2. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art.28

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

2. Gli immobili sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e della applicazione delle sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.

3. La G.C. promuoverà le azioni necessarie di cui all'Art. 22 della L.R. 12/94.

4. I proventi di gestione degli immobili gravati da Usi Civici verranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi Usi Civici. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'Art. 46 del R.D. 26.02.1928.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e modifiche ed alla L.R. 12/94.

Art.29

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

Art.30

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.

2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Art.31

1. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art.32

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Argea Sardegna previsto dall' art.12 della L.R. n°12/94, e successive modificazioni, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).